



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.4/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU e TASI PER L'ANNO 2018.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 21,00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	
2	TICCI LETIZIA	X	
3	GATTI ALESSANRA	X	
4	SALVIA GIACOMO	X	
5	TARDIOLO LUIGI BERNARDO	X	
6	CUOMO GIOVANNI	X	
7	FINCO ALAN FRANCESCO	X	
8	LUME EUGENIA	X	
9	MASINI MARIA ANGELA	X	
10	NIBALE GIUSEPPE	X	
11	FARA ETTORE	X	
	TOTALE	11	=

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale. È assente l'Assessore esterno Sig.ra BRUNO Piera Olimpia. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA IMU E TASI PER L’ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a) in attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 come modificati e integrati dall’art. 1 co. 11 e 12 L. 208/2015 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Municipale Propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’Imposta Municipale Propria;

RILEVATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i Decreti Legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale I.U.C.) la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, relativamente all’I.M.U., a partire dal 1° gennaio 2016:

- Il relativo presupposto impositivo è determinato ai sensi dell’art. 13 co.2 D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 e successivamente modificato dall’art. 1 co. 10 L. 208/2015;
- Le relative esenzioni sono previste dalle lett. a) b) c) e d) dell’art. 13 co. 2 e 19 co. 15 bis D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e successivamente modificati dall’art. 1 co. 15 e 16 L. 208/2015, nonché dall’art. 1 co. 13 L. 208/2015;
- La riduzione della base imponibile al 50% è disciplinata dall’art. 13 co. 3 D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 e successivamente modificato dall’art. 1 co. 10 L. 208/2015;
-

Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha

altresì istituito il Fondo di Solidarietà Comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), come quantificato per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1 co. 17 L. 208/2015;

(IMU)

RICORDATO che per l'anno 2017 il Comune di Frugarolo ha stabilito le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale Propria (IMU):

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,60
<i>Immobili ad uso produttivo categoria D</i>	7,60
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</i>	esente
<i>Abitazione principale e relativa pertinenza data in comodato d'uso gratuito</i>	7,60 sul 50% dell'imponibile
<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relativa pertinenze</i>	4,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	esenti
<i>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</i>	esenti
<i>Terreni agricoli che non rientrano nella categoria precedente</i>	7,60
<i>Aree fabbricabili</i>	7,60
<i>Altri fabbricati</i>	7,60
<i>Immobili locati</i>	7,60
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	€. 200,00

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le Deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la Deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (Legge. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 e successivamente modificato dall'art. 1 co. 14 lett. e) L. 208/2015 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle Deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*

VISTO, altresì, l'art. 1 co. 26 L. 208/2015 ai sensi del quale per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle Deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle Addizionali ad essi attribuiti con Leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con esclusione della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 co. 639 L. 147/2013;

RICHIAMATA la legge di stabilità anno 2018 (legge n. 205/27.12.2017 che prevede, al comma 37°, quanto segue:

37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote »;

b) al comma 28 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ».

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari di cui all'art. 19 co. 15 bis D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 come sostituito dall'art. 1 co.16 L. 208/2015;

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 24/05/2014, per la parte non implicitamente abrogata e modificata dalla richiamata L. 208/2015, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

VISTO lo schema del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6/2018 in data 05/02/2018, immediatamente eseguibile;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito in L. 68/2014 e s.m.i., il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'Imposta Municipale Propria, integralmente confermatrice di quelle applicate per l'anno 2017:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,60
<i>Immobili ad uso produttivo categoria D</i>	7,60
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</i>	esente
<i>Abitazione principale e relativa pertinenza data in comodato d'uso gratuito</i>	7,60 sul 50% dell'imponibile
<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relativa pertinenze</i>	4,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	esenti
<i>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</i>	esenti

Terreni agricoli che non rientrato nella categoria precedente	7,60
Aree fabbricabili	7,60
Altri fabbricati	7,60
Immobili locati	7,60

Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
--------------------------------------	----------

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2017 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2018 ammonta a €. 335.000,00

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

(TASI)

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013 e s.m.i. il quale stabilisce che:

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

RILEVATO CHE LE ALIQUOTE TASI VIGENTI PER L'ANNO 2017, E CHE IN QUESTA SEDE SI CONFERMANO, SONO LE SEGUENTI:

<i>TIPOLOGIA IMMOBILI</i>	<i>ALIQUOTE</i> <i>%</i>
<i>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</i> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<i>2,00</i>
<i>Immobili ad uso produttivo categoria D</i>	<i>2,00</i>

<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</i>	esente
<i>Abitazione principale e relativa pertinenza data in comodato d'uso gratuito</i>	2,00 sul 50% dell'imponibile
<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relativa pertinenze</i>	2,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	1,00
<i>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</i>	esenti
<i>Terreni agricoli che non rientrano nella categoria precedente</i>	esenti
<i>Aree fabbricabili</i>	2,00
<i>Altri fabbricati</i>	2,00
<i>Immobili locati (percentuale a carico del proprietario 90%)</i>	2,00
<i>Immobili locati (percentuale a carico del conduttore 10%)</i>	2,00
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	€. 80,00

Al sensi dell'art. 1 co. 681 L. 147/2013 in armonia con le disposizioni di cui all'art. 7 del relativo Regolamento, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare il versamento complessivo dell'imposta andrà ripartito come segue:

- Titolare del diritto reale: 90%
- Occupante: 10%

RISPETTATA la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e s.m.i.;

STIMATO in €. 112.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;

STABILITO in €.140.900,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come indicato nella parte motiva cui si rinvia e di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI anno 2018
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€. 69.000,00
2	MANUTENZIONE STRADE	€. 43.200,00
3	MANUTENZIONE DEL VERDE	€. 7.500,00
4	SGOMBERO NEVE	€. 10.000,00
5	PROTEZIONE CIVILE	€. 1.000,00
6	BIBLIOTECA	€. 1.200,00
7	ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI	€. 9.000,00
TOTALE		€ 140.900,00

PRESO ATTO della Relazione illustrativa del Sindaco;

DOPO BREVE discussione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI:

- la L n. 147/2013 e s.m.i.;
- Il D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014;
- la L. 190/2014 e s.m.i.;
- la L. 208/2015;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità e del Responsabile del Servizio Tributi in merito a quella Tecnica del presente atto ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese di nn. 11 consiglieri presenti e votanti, nn. 11 favorevoli, nn. 11 contrari e nn. 11 astenuti,

DELIBERA

1) di stabilire **per l'anno 2018**, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'Imposta Municipale Propria

(IMU)

del Comune di Frugarolo, **integralmente confermativa di quelle applicate per l'anno 2017:**

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,60
<i>Immobili ad uso produttivo categoria D</i>	7,60
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</i>	esente
<i>Abitazione principale e relativa pertinenza data in comodato d'uso gratuito</i>	7,60 sul 50% dell'imponibile
<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relativa pertinenze</i>	4,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	esenti
<i>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</i>	esenti
<i>Terreni agricoli che non rientrano nella categoria precedente</i>	7,60
<i>Aree fabbricabili</i>	7,60
<i>Altri fabbricati</i>	7,60
<i>Immobili locati</i>	7,60

Detrazione per abitazione principale

€ 200,00

2) di stimare in €. 335.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 marzo 2014 convertito in L. 68/2014;

(TASI)

- 4) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, **le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e s.m.i. integralmente confermativi di quelle applicate nell'anno 2017**, fatta salva l'esenzione per gli immobili indicati nell'art. 1 co. 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 1 co. 14 lett. b) L. 208/2015:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	2,00
<i>Immobili ad uso produttivo categoria D</i>	2,00
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</i>	esente
<i>Abitazione principale e relativa pertinenza data in comodato d'uso gratuito</i>	2,00 sul 50% dell'imponibile
<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relativa pertinenze</i>	2,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	1,00
<i>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</i>	esenti
<i>Terreni agricoli che non rientrano nella categoria precedente</i>	esenti
<i>Aree fabbricabili</i>	2,00
<i>Altri fabbricati</i>	2,00
<i>Immobili locati (percentuale a carico del proprietario 90%)</i>	2,00
<i>Immobili locati (percentuale a carico del conduttore 10%)</i>	2,00
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 80,00

- 5) Di stabilire, ai sensi dell'art. 1 co. 681 L. 147/2013 in armonia con le disposizioni di cui all'art. 7 del relativo Regolamento, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare il versamento complessivo dell'imposta andrà ripartito come segue:

- Titolare del diritto reale: 90%
- Occupante: 10%

- 6) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e s.m.i.;
- 7) di stimare in €. 112.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 8) di stabilire in €.140.900,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come indicato nella parte motiva cui si rinvia e di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI anno 2018
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€. 69.000,00
2	MANUTENZIONE STRADE	€. 43.200,00
3	MANUTENZIONE DEL VERDE	€. 7.500,00
4	SGOMBERO NEVE	€. 10.000,00
5	PROTEZIONE CIVILE	€. 1.000,00
6	BIBLIOTECA	€. 1.200,00
7	ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI	€. 9.000,00
TOTALE		€ 140.900,00

- 9) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune di Frugarolo.
- 10) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
- 11) Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione e sempre con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4/2018
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

**OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. APPROVAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI D’IMPOSTA IMU E TASI PER L’ANNO 2018.**

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regularità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Frugarolo 14/03/2018

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Stefano Valerii)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 12.04.2018 al 27.04.2018

Frugarolo, li 12.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii